

# REGOLAMENTO

DELLA CORPORAZIONE DEI BOGGESI DELL'ALPE GIOVE - BRIONE VERZASCA.-

---

In nomine Domini, anno 1949.

Art.1 La Corporazione dei Boggesi dell'alpe Giove é costituita dai Compadroni dell'alpe secondo le risultanze del registro dei diritti di pascolo.-

81 Essa costituisce il solo ente a cui i Compadroni dovranno aderire per esercitare i loro diritti per lo sfruttamento dell'alpe.-

82 Proprieta' della Corporazione dei Boggesi dell'alpe Giove sono tutti i diritti di pascolo posseduti dai singoli Compadroni nella giurisdizione territoriale dell'alpe, come risulta dalla mappa (mq. 3.833.606.), dai registri censuari, come risulta dal praticato e dai termini esistenti : dallo spallone del Fornaa scende al Boscaccio, poi il confine segue il torrente Cangello sino in cima alla Tuianiga, ove, vicino ad una piazza "carboniera" trovasi il termine Nr.1 tra Patriziato ed Alpe ; il II. é alla spelonca del Visbiroo ; il III. é sul Sass dell'Alta ; al sentiero ; il IV. é in fondo al Pidise ; il V. é nel Rongiarino ; il VI. é alla caverna di Borat ; il VII. é sulla strada al Fontanino dei Marci ; l'VIII. é nel Costone presso l'antico confine dell'alpe Pizzo.-

83 La proprieta' dei Compadroni é di Nr.61 (sessantuno) diritti di pascolo. Essa comprende anche i seguenti ~~mezzetti~~ ::::::::::::::

## ORGANI DELLA CORPORAZIONE

Art.2 Gli organi della Corporazione sono: l'Assemblea dei Compadroni e la Delegazione, che agiscono in conformita' dei rispettivi loro attributi.-

### DELL'ASSEMBLEA

Art.3 Gli attributi dell'Assemblea, alla quale possono intervenire di diritto solo i Compadroni, - personalmente od a mezzo di regolare procura scritta da rilasciarsi ad un membro della Corporazione - sono quelli indicati dalla Legge Patriziale del 23 maggio 1857, agli art.14 / 2o inclusivi, eccezion fatta per quanto contenuto dall'art.18, - e del presente regolamento.-

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, ritenuto che ogni Compadrone avra' diritto ad un voto per ogni diritto di pascolo, fino al massimo di voti 10, compresi quelli per procura.-  
Le Assemblee al piano saranno, di regola, convocate alla Cappella Grande.-

### ASSEMBLEE ORDINARIE

Art.4 L'Assemblea ordinaria é convocata 2 volte all'anno:  
La I. volta la III. Domenica di giugno per la notifica definitiva delle vacche e relativi erbatici, dei maiali e per fissare la data di inizio dell'alpeggiatura. Per circostanze di stagione o per altri motivi la Delegazione puo' anticipare o rimandare la data della tenuta di quest'Assemblea.-

La II. Assemblea si terra' la prima Domenica dopo lo scarico dell'alpe per ricevere i conti della Delegazione e il rapporto sulla gestione scaduta, per la nomina di una Commissione di revisione composta di 2 membri, per la nomina del Caricatore di turno, al quale incombe d'ispezionare l'alpe e le strade prima del carico e di preparare il formaggio dei Morti e relativa consegna, come al praticato.-

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art.5 L'Assemblea dei Compadroni puo' essere convocata straordinariamente dalla Delegazione allorchando si verificano le circostanze previste dalla Legge Organica Patriziale o per qualsiasi altro motivo importante.-

### DELL'AMMINISTRAZIONE

1942

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the war.

2. The second part of the report deals with the economic situation and the progress of the war.

3. The third part of the report deals with the social situation and the progress of the war.

4. The fourth part of the report deals with the political situation and the progress of the war.

5. The fifth part of the report deals with the military situation and the progress of the war.

6. The sixth part of the report deals with the diplomatic situation and the progress of the war.

7. The seventh part of the report deals with the cultural situation and the progress of the war.

8. The eighth part of the report deals with the scientific situation and the progress of the war.





- Art.13 Ogni Compadrone puo' condurre sull'alpe i maiali da lui posseduti se la capacita' del porcile lo permette e se i residui del latte garantiscono un sufficiente nutrimento.-  
§ Il numero totale dei maiali da caricare sull'alpe verra' stabilito dalla I.Assemblea annuale e dalla Delegazione, la quale in caso di mancanza di posto o di vitto ridurra' il numero cominciando da quelli dei Compadroni che hanno meno latte medio per ogni capo porcino.-
- Art.14 I maiali ~~incontrati~~ devono essere sanati e consegnati ferrati dal proprietario.-  
§ Maiali non sanati che diano disturbo devono essere immediatamente ritirati dall'alpe; ai contravventori sara' applicata la multa di fr.0,50 al giorno.Parimenti il proprietario di un maiale non ferrato sara'multato in fr.1.- al giorno.-
- Art.15 Per ogni maiale dei Compadroni saranno applicate le seguenti tasse: fr.3.-per i novelli e fr.6.- per i vecchi.-  
§ I capi periti saranno esenti da tasse.Cosi'pure il maiale ammalato ritirato dall'alpe e che perisce entro gli 8 giorni dopo lo scarico. Per i non Compadroni la tassa verra'fissata dalla Delegazione.-

### P A S C O L I

- Art.16 Durante la I.settimana le mucche dovranno pascolare nelle immediate vicinanze degli abitati,mentre é assolutamente vietato il pascolo al Corte di sopra.- In seguito si procedera' al consumo dei pascoli piu'bassi e piu'solati.- Ogni sera, a maggioranza, i pastori prescegliranno il pascolo per il giorno successivo.Tutte le bovine devono pascolare possibilmente assieme ,nella localita'all'ordine del giorno.

### P A R T E T E R Z A

- Art.17 E' lasciata facolta' all'Assemblea di deliberare circa il servizio di monta.-
- Art.18 Il Segretario stabilisce il conto d'esercizio dell'alpe,detto Pastoreccio,a carico dei proprietari del bestiame alpeggiato,e lo sottopone,entro la I.settimana di Settembre,alla Delegazione,che,a sua volta,lo sottoporra' all'Assemblea coi conti annuali.-

### PESATURA DEL LATTE

- Art.19 Durante la stagione d'alpeggiatura la misura del latte sara' fatta giornalmente come nei caseifici,a meno che l'Assemblea decida diversamente.-
- Art.20 Ai proprietari di bestiame lattifero,perito durante l'alpeggiatura , verra' corrisposto il formaggio conforme al latte misurato,fermo stante l'obbligo del Pastoreccio in proporzione dei giorni alpeggiati.
- Art.21 Gli sterli che periscono restano esenti da tasse.-

### LAVORAZIONE DEL LATTE

- Art.22 Il latte sara'lavorato in comune per la produzione del formaggio a pasta dolce; il siero sara'passato alla centrifuga per la produzione del burro.-  
§1 Il formaggio verra' ripartito a fine stagione fra i proprietari delle vacche lattifere in base al latte misurato.-  
§2 Il burro verra'possibilmente venduto per pagare la spesa per il caseificio; il residuo sara' ripartito come il formaggio.-

### CARICO E SCARICO DELL'ALPE

- Art.23 Nel giorno fissato dall'Assemblea tutti i proprietari di bestiame dovranno provvedere al carico o scarico dell'alpe come al praticato.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

SECTION

Faint, illegible text in the middle section of the page, possibly a list or detailed notes.

SECTION

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a conclusion or final notes.

Art.23 Per antica consuetudine al lunedì non si fa né carico né scarico.  
Il bestiame colpito da malattie contagiose non è ammesso sull'alpe e non dev'essere a contatto col bestiame d'alpeggio. E'riservato il risarcimento danni:-

Art.24 Il Casaro è assunto dalla Delegazione,previo concorso informativo; la Delegazione fissa le condizioni di paga e di lavoro,-

Art.25 I doveri degli alpigiani sono definiti dalla pratica,dal buon senso e dal regolamento di servizio che verra'appositamente elaborato. - Gli alpigiani si devono reciproco rispetto e camerateria e ubbidienza al loro capo; eviteranno maltrattamenti al bestiame e cercheranno di ottenere i migliori risultati economici.Osserveranno la pulizia e le buone tradizioni dell'alpe.-  
La bestemmia e il turpiloquio sono proibiti.-

DELLE PECORE

Art.26 I non Compadroni che intendono far pascolare pecore sull'alpe sono tenuti a farne domanda scritta alla Delegazione indicando la qualità,il numero e le node.Il pascolo delle pecore verra'concesso soltanto nelle zone non pascolate dalle vacche o abbandonate.-  
Per i non patrizi le tasse sono :fr.4.- all'anno per i capi grossi e fr.2.-all'anno per i capi piccoli.- Per i patrizi non Compadroni la tassa è ridotta a metà.- Le pecore degli alpi confinanti sono esenti da tassa.-

CHIAVI

Art.27 Le chiavi dell'alpe saranno custodite dal Caricatore.-

DELLA MANUTENZIONE

Edifici,opere,strade e pascoli devono esser tenuti in efficienza.

Art.28 Ogni anno,prima del carico dell'alpe, uno per famiglia è tenuto a partecipare alla riparazione delle strade principali ed il primo giorno dell'alpeggiatura,pure uno per famiglia,dovrà restare sull'alpe per le riparazioni che lassu'saranno necessarie.-  
Chiunque, fra quelli che caricano,che non partecipasse alle riparazioni annuali previste in questo articolo,dovrà versare in ragione di fr.8.- al giorno.-

S1 Per la conservazione degli stabili e per ogni miglioria decisa dall'Assemblea,la spesa ed il lavoro saranno ripartiti fra i Compadroni nella proporzione dei diritti di pascolo.-

S2 I Compadroni che intendono fare costruzioni private sul territorio dell'alpe dovranno far domanda scritta all'Assemblea,la quale fisserà le condizioni:-

DELLO STALLATICO

Art.29 Ogni famiglia deve provvedere a trasportare lo stallatico della propria mandra nel luogo designato in precedenza dalla Delegazione. Chi mancherà a questo dovere sarà punito col versamento di una multa di fr.10.- (dieci) per bovina.-

Art.30 Eventuali variazioni dovranno essere decise dall'Assemblea a maggioranza dei voti.-  
Una copia aggiornata sarà depositata presso l'onorando Patriziato di Brione Verzasca.-

+.+.+.+.+.+

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei Compadroni dell'Alpe Giove regolarmente convocati in Gordola,nella Casa comunale,il 27 febbraio 1949.-

PER L'ASSEMBLEA DEI COMPADRONI DELL'ALPE GIOVE,

il presidente:

Scolari Ermenegildo

*E. Scolari*

il segretario:

Cesare Scattini

*C. Scattini*

